

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SALERNO

FORMAZIONE CONTINUA POF 2022

DIRITTO DELLE RELAZIONI FAMILIARI



SEI INCONTRI SULLA RIFORMA del DIRITTO DI FAMIGLIA

DATE ► 2022: 17 e 24 ottobre; 7 e 25 novembre; 5 e 19 dicembre.

Ore 15:30 – 17:30

CREDITI ► Saranno riconosciuti n. 2 Crediti Formativi per ciascun incontro. È previsto un incontro sulla deontologia, in condivisione con i responsabili POF di deontologia.

RELATORI ► ♦ DOTT. Alessandro Brancaccio ♦ DOTT. Silvestro Calabrese ♦ AVV. Giuliana Cappuccio ♦ DOTT.SSA Valentina Chiosi ♦ DOTT.SSA Caterina Costabile ♦ DOTT. Bruno de Filippis ♦ DOTT. Giovanfrancesco Fiore ♦ AVV. Laura Landi ♦ AVV. Francesco Mazzei ♦ AVV. Luca Monticchio ♦ AVV. Rita Perchiazzi

Seguiranno le singole locandine per ogni evento, con possibili ulteriori relatori

LUOGO ► La partecipazione sarà possibile on line, tramite la piattaforma ZOOM. Il link per il collegamento verrà inviato il giorno dell'evento agli iscritti sulla piattaforma *Riconosco*

*Coordinatore POF: **Avv. Gaetano Paolino** - Vicepresidente Unione Regionale degli Ordini della Campania*

*Referente della formazione per il diritto di famiglia e minorile: **Avv. Laura Landi***

Commissione POF: Avvocati Egidio Felice Egidio, Accarino Saverio Maria, Dente Angelo, Ferrara Angela, Galdieri Renato, Palmieri Luigi, Trotta Ersilia

Riforma processuale del diritto delle relazioni familiari

Sommario

Riforma processuale del diritto delle relazioni familiari	1
Era legislativa della donna	1
Legge 1.12.1970 n. 898	1
Legge 19 maggio 1975 n. 151	1
L. 194 del 22 maggio 1978	1
Era legislativa dei minori parte dall'estero	2
20 novembre 1989	2
25 gennaio 1996	2
Era legislativa dei minori	2
Riforma del processo civile e del processo delle relazioni familiari	2
■ DDL 1662	2
■ Commissione Luiso	3
■ Principali novità della Riforma del processo civile	4
Dal conflitto di interessi al giudizio di inadeguatezza	10
Procedimento di nomina	11

Per comprende compiutamente l'attuale esigenza di riforma del diritto processuale di famiglia bisogna dare uno sguardo all'evoluzione del **diritto di famiglia** negli ultimi 50 anni e come si è sviluppato un vero corpo di leggi "specializzate" alla tutela delle persone coniugate nelle relazioni familiari.

Era legislativa della donna

- **Legge 1.12.1970 n. 898** sul Divorzio introdotta a seguito di un referendum abrogativo
- **Legge 19 maggio 1975 n. 151 sulla Riforma del diritto di Famiglia** una legge innovativa che trasforma il rapporto della donna nella famiglia riconoscendole pari diritti rispetto al marito e garantisce la tutela giuridica dei cosiddetti «figli illegittimi», seguita dalla
- **L. 194 del 22 maggio 1978** che ha consentito alla donna, nei casi previsti, di poter ricorrere alla IVG in una struttura pubblica

Era legislativa dei minori parte dall'estero

Poi si apre l'ampia era delle convenzioni internazionali

20 maggio 1980 e 25 ottobre 1980: rispettivamente Convenzione di Lussemburgo e Convenzione dell'Aja (ratificate con L. 64/94) **riconoscimento ed esecuzione** delle decisioni in materia di affidamento dei minori

20 novembre 1989 Convenzione di New York (ratificata con L. 176/91) Sui Diritti dei fanciulli e adolescenti

25 gennaio 1996 Convenzione di Strasburgo (ratificata con L. 77/03) Sull'esercizio dei Diritti dei minori

Era legislativa dei minori

Legge 4 maggio 1983 n. 184 Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori

Legge 28 marzo 2001 n. 149 Diritto del minore alla propria famiglia sulla scia della L. 176/91

Legge 8 febbraio 2006 n. 54 Affidamento condiviso – mediazione familiare – bigenitorialità e tutela a conservare i rapporti con entrambi i rami gen – ascolto – 709 ter

Legge 10 dicembre 2012 n. 219 e DLgs 154/13 Riforma della filiazione ed Attuazione

- Eliminazione termine "potestà"
- Eliminazione di termini politicamente scorretti (legittimo ed illegittimo) autorizzazione al riconoscimento di figli incestuosi
- 315 bis il diritto di essere moralmente assistito – l'ascolto 336 bis-
- Unicità di stato di figlio (riconoscimento della parentela)
- Equiparazione dei figli nati in matrimonio e fuori con
- Processualmente: modifica dell'art. 38 disp att cc

Dopo aver tracciato il solco sostanziale dei diritti, per la loro effettiva operatività è necessario ritoccare il rito e

Seguono leggi che ben si inquadrano nell'esigenza di eliminare il malessere dei tempi lunghi di giustizia:

Legge 10 novembre 2014 n. 162 Negoziazione assistita e

Legge 6 maggio 2015 n. 55 sul Divorzio "Breve" **La legge 26 novembre 2021 n. 206** DUNQUE SI INQUADRA NEL PANORAMA STORICO DI RISPONDERE ALL'ESIGENZA DI EFFETTIVITÀ DEL DIRITTO CHE SIN ORA SI DISSOLTA NEI TEMPI DELLA GIUSTIZIA

Riforma del processo civile e del processo delle relazioni familiari

■ **DDL 1662** - L'endemica lentezza del processo civile e la necessità di modificare il codice di rito oltre che incentivare le Risoluzioni Alternative delle Controversie (ADR) è l'origine del DDL 1662 (comunicato alla Presidenza del Senato il 9 gennaio 2020) nato al tempo del governo Conte II, di cui però è rimasto ben poco.

Il DDL era composto da 16 articoli prevedeva

- la negoziata assistita per le controversie di lavoro;
- l'introduzione della cosiddetta istruzione stragiudiziale,
- la modifica del rito di cognizione da introdursi con **ricorso anziché con citazione**;
- la revisione delle norme sul giudizio d'appello,
- la revisione del procedimento di esecuzione;

incredibilmente non prevedeva nulla per i **giudizi familiari** nonostante il fermento dell'avvocatura che da anni spingeva verso il tribunale della famiglia.

Tra l'altro paradossalmente,

- **se fosse stato approvato avrebbe ulteriormente danneggiato i procedimenti** di separazione divorzio e scioglimento dell'unione civile **per un problema di coordinamento tra la normativa del processo ordinario di cognizione e questi riti speciali**;
- **e nulla veniva prospettato per risolvere i problemi sollevati da giurisprudenza e dottrina sulla negoziazione assistita familiare.**

■ **Commissione Luiso** – A seguito del cambio di prospettiva determinato anche dalla Pandemia, e conseguente Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il **12 marzo 2021** il ministro Cartabia istituiva la “Commissione Luiso” che il 24 maggio 2021 concludeva l’incarico.

Il testo, dopo una serie di emendamenti, che non hanno toccato la struttura portante del progetto della Commissione Luiso, è stato approvato il 21 settembre dal Senato e, senza alcuna modifica, dalla Camera il 25 novembre 2021. Il 9 dicembre 2021 è stata pubblicata sulla GU n. 292 la Legge delega n. 206 del 26 novembre 2021.



Il Presidente Mattarella intanto il 10 ottobre 2022 ha firmato i tre decreti legislativi, pubblicati in G.U. il 17 ottobre 2022:

Per il penale "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari".

Per il civile "Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata".

E per l'ufficio del processo: "Norme sull'ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre 2021, n. 134".

Il 17 ottobre sono stati pubblicati in GU. **Il DLgs 149 del 10/10/22 ha ad oggetto il processo civile**

■ **Principali novità della Riforma del processo civile** – Obiettivo principale della riforma è **la riduzione dei tempi del processo** valorizzando tutte le modalità per attribuire ad **altri soggetti**¹ tutto ciò che esula dalla giurisdizione contenziosa (che ex art 102 della Cost. deve essere trattata della magistratura) o valorizzando **l'Ufficio del processo** anche per i gradi successivi al primo (corti di Appello e Corte di Cassazione).

Arbitrato, mediazione e negoziazione assistita vengono valorizzati con nuovi strumenti.

Nell'ottica della riduzione dei tempi si armonizza

- **l'utilizzo della procedura** emergenziale da remoto e trattazione scritta che viene istituzionalizzata come

¹ La tutela esecutiva può essere affidata anche alla Pubblica Amministrazione come alcune materie trattate in volontaria giurisdizione possono essere affidate ad amministrazioni e notai.

- **l'eliminazione di udienze di mero passaggio** (come la prima di cognizione, per es., per la sola richiesta dei termini ex art 183 cpc).

- **I fatti sono provati per mancata contestazione** anche a carico del contumace

- in **Appello**:

- l'inammissibilità o l'infondatezza deve essere pronunciata con sentenza ricorribile in Cassazione (per evitare i problemi processuali determinati dal 348 ter cpc) e
- reintroduzione del Consigliere istruttore (scomparso nel 1998) riservando la decisione al Collegio come in primo grado.

In **Cassazione**:

- eliminazione della sezione filtro istituita con L. n. 69/2009
- introduzione del rinvio pregiudiziale² **per una immediata pronuncia** su una nuova questione di diritto suscettibile di riproposizione

- in materia di **esecuzione**: il giudice dell'esecuzione potrà concedere la tutela esecutiva ex art. 614 bis per un titolo esecutivo che non è un provvedimento di condanna. Attualmente è necessario ricorrere giudice della cognizione per ottenere tal provvedimento

L'altra novità prevista dalla Commissione riguarda l'introduzione di un procedimento sommario non cautelare e senza efficacia di giudicato, al fine di consentire la creazione di un titolo esecutivo anche al di fuori dei casi in cui è utilizzabile il procedimento per ingiunzione

Al fine di contenere la durata del processo di esecuzione immobiliare si propone di **eliminare il termine** – attualmente di 60 giorni, con decorrenza dall'istanza di vendita – **per il deposito della documentazione ipotecaria e catastale** ex articolo 567, comma 2, c.p.c., disponendo che anche tale

² in virtù del quale **si potrà ottenere** – a fronte di una questione di diritto nuova, sia di diritto sostanziale che processuale, e suscettibile di riproporsi in numerosi altri casi – **una immediata pronuncia della Cassazione**, evitando così che si debbano attendere anni prima di avere una linea interpretativa definita su tale questione. Si consideri, ad esempio, che per ottenere una prima sentenza della Cassazione sull'individuazione del soggetto onerato di promuovere la mediazione in sede di opposizione a decreto ingiuntivo sono stati necessari quasi sei anni, e definire patchwork la giurisprudenza di merito medio tempore apparsa è un mero eufemismo. (Cfr. Proposte normative e note illustrative della Commissione Ministeriale presso l'Ufficio legislativo del 24.5.21)

documentazione debba essere depositata entro 45 giorni dal pignoramento.

Altro intervento necessario è l'aumento della competenza per valore dei **giudici di pace**³. *I magistrati professionali addetti al civile sono poco più di tremila. Non è possibile immaginare che **la giustizia civile** di sessanta milioni di persone possa essere affidata ad **un magistrato ogni ventimila soggetti**.*

Nelle **relazioni familiari**: un controllo giurisdizionale sui provvedimenti amministrativi (art. 403 cc) e l'uguaglianza sostanziale - stabilita con la riforma del 2012 - tra figli nati nel matrimonio e fuori si è coniugata anche processualmente

³ Oggi, infatti, siamo in una situazione in virtù della quale una controversia per il pagamento di un canone di locazione di mille euro deve essere proposta al tribunale

22 giugno 2022	Curatore speciale del minore	Modifica artt. 78 e 80 cpc Introduzione di casi di obbligatorietà della nomina	
	CTU	<ul style="list-style-type: none"> • Specializzazione in materia familiare, • redazione albo CTU specializzati e • obblighi di formazione 	
	Negoziante assistita	ai procedimenti per - i figli minori nati fuori del matrimonio - la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni <ul style="list-style-type: none"> ▪ L'accordo andrà considerato titolo idoneo per la trascrizione ai sensi dell'articolo 2657 ▪ Altrettanto sarà possibile prevedere un assegno una tantum (previsto per il divorzio) il giudizio di congruità si rimette ai difensori ▪ per la determinazione di alimenti di cui all'art. 433 c.c. - Presso il COA saranno istituiti dei registri ed un archivio degli originali in mancanza di ottemperanza all'obbligo di trasmissione, è irrogata una sanzione al difensore) È possibile accedere al patrocinio a spese dello Stato anche per la negoziazione	
	Modifica art 38 disp att	Ripartizione della competenza tra TM e TO	Per esigenza di concentrazione delle tutele la proposta azione di decadenza sarà di competenza del TO qualora vi sia pendente un procedimento a prescindere dalla priorità temporale di uno rispetto all'altro – salvo il 709 ter se proposto da solo o pendente sarà di competenza del TM investito del 330
	Art 403 cc Allontanamento del minore	Introduzione di un controllo giudiziale sui provvedimenti amministrativi ex art 403 c.c. (in 4 gg dall'allontanamento dovrà concludersi il procedimento di convalida)	
	Art 709 ter cpc	Viene meglio puntualizzato: <i>dispone il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori nei confronti dell'altro anche individuando la somma giornaliera dovuta per ciascun giorno di violazione o di inosservanza dei provvedimenti assunti dal giudice il provvedimento del giudice costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza ai sensi del 614 bis</i>	

SULLA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE			
ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO LEGISLATIVO SULLA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE			
1° gennaio 2023	Giustizia digitale	regola generale per la trattazione scritta	
		regola generale per il deposito telematico	
		regola generale per le udienze da remoto	
1° gennaio 2023	Cassazione	abrogazione della «sesta sezione» e nuovo rito camerale	anche per i ricorsi non ancora fissati

30 giugno 2023		rinvio pregiudiziale in Cassazione	ma anche ai giudizi pendenti
30 giugno 2023	Giudie di pace	udienze da remoto dinanzi al giudice di pace trattazione scritta deposito telematico	
30 giugno 2023	Arbitrato	Applicazione delle nuove disposizioni	
1° luglio 2023	Nuovo rito	il nuovo rito si applica alle cause di nuova introduzione*	<i>*introduzione:</i> per le citazioni notificate o i ricorsi depositati a far data dal 1° luglio 2023
1° luglio 2023	Impugnazioni	regola generale per le impugnazioni il nuovo rito si applica per le impugnazioni proposte contro sentenze depositate a far data dal 1° luglio 2023	

Stabilizzazione della normativa emergenziale

Nel disciplinare lo svolgimento dell'udienza con scambio note scritte viene previsto che tale modalità possa essere utilizzata per ogni udienza civile, con eccezione della sola prima udienza di comparizione delle parti;

questa modalità di svolgimento dell'udienza è compatibile esclusivamente con le udienze che non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice.

insieme con le note di udienza, ciascuna parte dovrà depositare ulteriore dichiarazione, sottoscritta dalla stessa parte, contenente: **espresa rinuncia alla partecipazione all'udienza;**

Viene richiesto il deposito di una **dichiarazione riassuntiva delle disponibilità reddituali** e patrimoniali, sottoscritta da ciascuna parte cui la dichiarazione di riferisce, per due ordini di ragioni: in primo luogo, **per verificare la congruità delle disposizioni** di contenuto economico rispetto alle disponibilità reddituali e patrimoniali delle parti (per esempio per verificare se l'entità dell'assegno di mantenimento stabilito per la prole sia idoneo a consentire ai figli di mantenere il tenore di vita familiare); in secondo luogo, **per cristallizzare il quadro economico patrimoniale** di ciascuna parte al momento dell'udienza, in considerazione delle possibili future domande di modifica delle condizioni di separazione o divorzio.

Al fine di non creare discriminazioni con riferimento ai **procedimenti aventi ad oggetto la disciplina dell'affidamento e del mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio**, per i quali si applica il rito camerale il presidente del collegio di disporre che l'udienza camerale sia tenuta con il deposito di note scritte,

Per lo svolgimento dell'udienza con modalità di **trattazione da remoto**, anche per assumere informazioni presso la Pubblica Amministrazione, ciò per permettere la partecipazione all'udienza di rappresentanti della Pubblica Amministrazione evitando spostamenti con conseguente risparmio di tempo per tali operatori

consentire l'**escussione dei testimoni** o il loro confronto da postazione telematica costituita presso il tribunale del luogo di domicilio o di residenza dello stesso, con la necessaria presenza di un cancelliere che potrà identificare il teste e curare la regolarità del collegamento da remoto.

possibilità che, qualora l'udienza per la nomina del consulente tecnico d'ufficio si svolga con modalità di trattazione scritta, **il consulente possa rendere il previsto impegno**, di cui all'articolo 193 c.p.c., con il deposito di **nota scritta con firma telematica**

la **sostituzione della verbalizzazione** con la registrazione audio ovvero audio-video dell'udienza, con introduzione di norma generale

Esame da remoto dell'interdicendo: permettono di eseguire con modalità di collegamento da remoto l'esame dell'interdicendo, dell'inabilitando e della persona per la quale sia richiesta la nomina dell'amministratore di sostegno. *Ratio* delle disposizioni è quella di velocizzare i procedimenti che hanno per oggetto la tutela di adulti vulnerabili, consentendo il collegamento da remoto per il loro esame da parte del giudice.

Il giudice all'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti, ovvero al momento della predisposizione del **calendario del processo**, può disporre che le successive udienze si svolgano secondo le modalità di cui al primo comma

Il **giudice**, previa autorizzazione del presidente del tribunale o di suo delegato, **in presenza di giustificati motivi, può partecipare all'udienza anche da luogo diverso dall'ufficio giudiziario**.

Richiesto il principio di chiarezza e sinteticità degli atti processuali di parte e dei provvedimenti giudiziari. A pena di considerazione ai fini della liquidazione delle spese giudiziali.

Volontaria giurisdizione

I procedimenti civili e minorili privi di collegamento con l'esercizio di attività giurisdizionale possono essere trasferiti alle amministrazioni interessate ovvero ai notai. *A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, potrebbero essere attribuite ai notai funzioni **commesse alla gestione della eredità giacente** (per esempio la nomina di tutore, protutore), ovvero le autorizzazioni ad *negotia* o a stare in giudizio. Potrebbero essere altresì **devolute alcune delle funzioni oggi attribuite al giudice tutelare**, quando prive di contenuto decisorio.*

Alle competenti amministrazioni potrebbero essere devoluti molti dei controlli oggi attribuiti al giudice, per esempio sulla iscrizione, integrazione o correzione degli atti dello stato civile.

Curatore speciale del minore

Articolo 78 c.p.c.

*I. Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l'assistenza, e vi sono ragioni di urgenza, può essere nominato all'incapace, alla persona giuridica o all'associazione non riconosciuta un **curatore speciale** che li rappresenti o assista finché subentri colui al quale spetta la rappresentanza o l'assistenza.*

*II. Si procede altresì alla nomina di un curatore speciale al rappresentato, quando vi è **conflitto d'interessi** col rappresentante.*

Casi obbligatori

III. Il giudice provvede alla nomina del curatore speciale del minore, anche d'ufficio e a pena di nullità degli atti del procedimento:

*1) con riguardo ai casi in cui il pubblico ministero abbia chiesto la **decadenza dalla responsabilità** genitoriale di entrambi i genitori, o in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell'altro;*

*2) in caso di adozione di provvedimenti ai sensi dell'articolo **403 del codice civile** o di **affidamento del minore** ai sensi degli articoli 2 e seguenti della legge 4 maggio 1983, n. 184;*

*3) nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento venga alla luce una **situazione di pregiudizio** per il minore tale da precluderne l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori;*

*4) quando ne faccia **richiesta il minore** che abbia compiuto quattordici anni. (1)**

Dal conflitto di interessi al giudizio di inadeguatezza

La riforma ha introdotto l'obbligatorietà della rappresentanza processuale del minore attraverso un curatore speciale nei casi in cui:

- **sia richiesta la decadenza dalla responsabilità genitoriale** (dal P.M. o dall'altro genitore)
- **in caso di emanazione di provvedimento confermativo dell'allontanamento del minore ai sensi dell'art 403 cc**

- in caso di provvedimento di affidamento eterofamiliare (ai sensi della L. 149/01)
- in caso in cui emerga una situazione di pregiudizio
- in caso in cui ne faccia richiesta il minore ultra 14enne

Casi facoltativi

*IV. In ogni caso il giudice può nominare un curatore speciale **quando i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore; il provvedimento di nomina del curatore deve essere succintamente motivato. (1)****

Il comma prevede la nomina del curatore speciale quando manchi il rappresentante al minore e vi siano ragioni d'urgenza. Il secondo comma regola la nomina del curatore speciale nelle ipotesi di conflitto d'interessi tra rappresentante e rappresentato.

La riforma si è dedicata anche al

Procedimento di nomina

Articolo 80 c.p.c.

*[I]. L'istanza per la nomina del curatore speciale si propone al giudice di pace o al **presidente dell'ufficio** giudiziario davanti al quale s'intende proporre la causa. **Se la necessità di nominare un curatore speciale sorge nel corso di un procedimento, anche di natura cautelare, alla nomina provvede, d'ufficio, il giudice che procede (1) (2).***

*[II]. Il giudice, **assunte le opportune informazioni e sentite possibilmente le persone interessate, provvede con decreto.** Questo è comunicato [136] al pubblico ministero affinché provochi, quando occorre, i provvedimenti per la costituzione della normale rappresentanza o assistenza dell'incapace, della persona giuridica o dell'associazione non riconosciuta.*

*[III]. Al curatore speciale del minore il giudice può attribuire nel provvedimento di nomina, ovvero con provvedimento non impugnabile adottato nel corso del giudizio, specifici poteri di rappresentanza sostanziale. Il curatore speciale del minore procede al suo ascolto. Il minore che abbia compiuto quattordici anni, i **genitori** che esercitano la responsabilità genitoriale, il **tutore** o il **pubblico ministero** possono chiedere con istanza motivata al presidente del tribunale o al giudice che procede, che decide con decreto non impugnabile, la revoca del curatore per gravi inadempienze o perché mancano o sono venuti meno i presupposti per la sua nomina (3).**

[1] Periodo aggiunto dall'articolo 1, comma 31, l. 26 novembre 2021, n. 206. Ai sensi del comma 37 del medesimo articolo, la presente disposizione si applica ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della l. n. 206, cit. [2] Comma modificato dall'art. 60 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto, ai sensi dell'art. 247 comma 1 dello stesso decreto quale modificato dall'art. 1 l. 16 giugno 1998, n. 188, dal 2 giugno 1999.[3] Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 31, l. 26 novembre 2021, n. 206. Ai sensi del comma 37 del medesimo articolo, la presente disposizione si applica ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della l. n. 206, cit.

* il colore blu indica gli innesti della riforma L. 206/2021

Negoziante assistita famiglia

Preliminarmente:

opportuno estendere la negoziazione assistita

- sia ai **procedimenti per** la disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento dei **figli minori nati fuori del matrimonio**

- sia ai procedimenti per la disciplina delle modalità di **mantenimento dei figli maggiorenni**

Per stimolare il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie:

- l'accordo andrà considerato titolo idoneo per la trascrizione ai sensi dell'articolo 2657

- altrettanto sarà possibile prevedere un assegno una tantum (previsto per il divorzio) il giudizio di congruità si rimette ai difensori

- Presso il COA saranno istituiti dei registri ed un archivio degli originali in mancanza di ottemperanza all'obbligo di trasmissione, è irrogata una sanzione al difensore)

Articolo 38 disp. att. c.c.: riparto competenze tra tribunale ordinario e tribunale minorenni

.....

le misure coercitive di cui all'art. 614-bis c.p.c. (introdotto dalla L. 69/2009⁴)

misura coercitiva indiretta - su istanza di parte - a carattere pecuniario, accessoria a un provvedimento di condanna, che ha lo scopo di incentivare l'adempimento spontaneo di quest'ultimo

Commentato [II1]: Diritto soggettivo ad una prestazione aggiuntiva a titolo di condanna condizionata

- Su istanza di parte⁵
- Proponibile anche oltre il termine art 183 cpc (in futuro 171 ter cpc)
- **Criteri per la determinazione della somma:**
 - o valore della controversia,
 - o della natura della prestazione,
 - o del danno quantificato o prevedibile e
 - o di ogni altra circostanza utile;

CAPO V

(Disposizioni transitorie, finanziarie e finali)

Sezione I

Disposizioni in materia di processo civile

Art. 35

(Disciplina transitoria)

1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.
2. Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le disposizioni di cui agli articoli 127, terzo comma, 127-bis e 127-ter del codice di procedura civile, quelle previste dal Capo I del Titolo V-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, nonché l'articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotte dal presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2023 e da tale data si applicano ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione. Gli articoli 196-quater e 196-sexies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente dal 30 giugno 2023.
3. Davanti al giudice di pace e al tribunale superiore delle acque pubbliche le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023, anche ai procedimenti pendenti a tale data. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare

⁴ Modificata nel 2014, essendo stata estesa la sua applicazione non solo ai provvedimenti di condanna all'adempimento di obblighi di fare infungibile, ma anche a tutti gli obblighi (di fare, consegna e rilascio) diversi da quelli volti al pagamento di una somma di denaro.

⁵ Art 23 mm) procedere al riordino della disciplina di cui all'articolo 709 -ter del codice di procedura civile, con possibilità di adottare anche d'ufficio, previa instaurazione del contraddittorio, provvedimenti ai sensi dell'articolo 614 -bis del codice di procedura civile in caso di inadempimento agli obblighi di fare e di non fare anche quando relativi ai minori;

il Ministro della giustizia, accertata la funzionalità dei relativi servizi di comunicazione, può individuare gli uffici nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine di cui al primo periodo.

4. Ai procedimenti civili pendenti davanti agli uffici giudiziari diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 le disposizioni di cui al comma 2 primo periodo si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, non aventi natura regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia accerta la funzionalità dei relativi servizi.
5. Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme di cui ai capi I e II del titolo III del libro II del codice di procedura civile, e di cui al capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificate dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte avverso le sentenze depositate successivamente al 30 giugno 2023.
6. Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-*bis*, 380-*bis*.1, 380-*ter*, 390 e 391-*bis* del codice di procedura civile, come modificati o abrogati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1 gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.
7. Le disposizioni di cui all'articolo 363-*bis* del codice di procedura civile si applicano ai procedimenti di merito pendenti alla data del 30 giugno 2023.
8. Le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 52, 53, 54, 55, 56 e 57 si applicano ai procedimenti arbitrali instaurati dopo il 30 giugno 2023.
9. Fino all'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 196-*duodecies*, comma quinto, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto n. 1368 del 1941, introdotto dal presente decreto, i collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze civili continuano ad essere regolati dal decreto del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia del 20 marzo 2020, previsto dall'articolo 83, comma 7, lettera f), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA LEGGE 26 NOVEMBRE 2021, N. 206, RECANTE DELEGA AL GOVERNO PER L'EFFICIENZA DEL PROCESSO CIVILE E PER LA REVISIONE DELLA DISCIPLINA DEGLI STRUMENTI DI RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE E MISURE URGENTI DI RAZIONALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI DIRITTI DELLE PERSONE E DELLE FAMIGLIE NONCHÉ IN MATERIA DI ESECUZIONE FORZATA (407)

Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

2. Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le disposizioni di cui agli articoli 127, terzo comma, 127-*bis* e 127-*ter* del codice di procedura civile, quelle previste dal Capo I del Titolo V-*ter* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, nonché l'articolo 196-*duodecies* delle medesime disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotte dal presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2023 e da tale data si applicano ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione. Gli articoli 196-*quater* e 196-*sexies* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente dal 30 giugno 2023.

3. Davanti al giudice di pace e al tribunale superiore delle acque pubbliche le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023, anche ai procedimenti pendenti a tale data. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare il Ministro della giustizia, accertata la funzionalità dei relativi servizi di comunicazione, può individuare gli uffici nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine di cui al primo periodo.

4. Ai procedimenti civili pendenti davanti agli uffici giudiziari diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 le disposizioni di cui al comma 2 primo periodo si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, non aventi natura regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia accerta la funzionalità dei relativi servizi.
5. Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme di cui ai capi I e II del titolo III del libro II del codice di procedura civile, e di cui al capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n.1368, come modificate dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte avverso le sentenze depositate successivamente al 30 giugno 2023.
6. Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile, come modificati o abrogati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1 gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.
7. Le disposizioni di cui all'articolo 363-bis del codice di procedura civile si applicano ai procedimenti di merito pendenti alla data del 30 giugno 2023.
8. Le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 52, 53, 54, 55, 56 e 57 si applicano ai procedimenti arbitrali instaurati dopo il 30 giugno 2023.
9. Fino all'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 196-duodecies, comma quinto, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto n. 1368 del 1941, introdotto dal presente decreto, i collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze civili continuano ad essere regolati dal decreto del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia del 20 marzo 2020, previsto dall'articolo 83, comma 7, lettera f), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Dopo il via libera, il 28 settembre scorso, da parte del **Consiglio dei Ministri**, con la firma di oggi dei **decreti legislativi** da parte del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si compie l'ultimo atto delle riforme della Giustizia firmate dalla Ministra uscente **Marta Cartabia** prima della pubblicazione in **Gazzetta Ufficiale** e dunque dell'effettiva entrata in vigore. Il Quirinale ha infatti inserito tra gli atti firmati e in attesa di pubblicazione i tre decreti legislativi, con data 10 ottobre, in materia civile, penale e per l'ufficio del processo.

Per il penale si tratta della "*Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*".

Per il civile della "*Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata*".

E per l'ufficio del processo: "*Norme sull'ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre 2021, n. 134*".

Sull'impatto delle riforme però, nei giorni scorsi, si sono espressi piuttosto criticamente gli **avvocati** riuniti nel **XXXV Congresso nazionale a Lecce**. In particolare, sul **penale**, hanno chiesto che si modifichino vari aspetti della Riforma Cartabia fra cui: doppio grado di giudizio di merito e al giudizio di legittimità, **impugnazioni**, notificazioni, processo telematico, criteri priorità dell'azione penale e **processo in assenza dell'imputato**. Ma anche un forte investimento sulla giustizia riparativa e l'istituzione di un albo dei mediatori penali che veda la primaria partecipazione delle avvocate e degli avvocati.

Sul **processo civile** i legali hanno ribadito le richieste di correzione della riforma recentemente approvata che **comprime il diritto di difesa** e l'importanza di intervenire su risorse e personale.

Sulla '**famiglia e i minori**', tra le altre proposte si segnala la previsione delle sezioni specializzate della famiglia su base circondariale, competenti per tutte le procedure familiari e minorili in sede civile. Sulla **magistratura onoraria**, invece, si chiede di correggere la riforma Orlando e di sospendere l'entrata in vigore del d.lgs 116/2017. Ma anche una forte richiesta per una significativa **riduzione dei costi di accesso alla giustizia** e del contributo unificato.

Infine, anche sulla **giustizia tributaria** arriva la richiesta di una correzione della nuova riforma approvata.